

201. Legge 14 ottobre 1957 n. 1203. Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi internazionali, firmati a Roma il 25 marzo 1957: a) Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed Atti allegati; b) Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed Atti allegati; c) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee.

Questa legge è stata pubblicata in GU 23 dicembre 1957 n. 317 supplemento ordinario, ed è entrata in vigore il 24 dicembre 1957.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti accordi internazionali firmati in Roma il 25 marzo 1957:

a) Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed Atti allegati;

b) Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed Atti allegati;

c) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee.

2. Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi indicati nell'articolo precedente a decorrere dal giorno della loro entrata in vigore, in conformità agli articoli 224, 247 e 7, rispettivamente, degli Accordi indicati nelle lettere a), b) e c) dell'art. 1.

3. I membri italiani dell'Assemblea prevista dagli articoli 137 e 138 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea e dagli articoli 107 e 108 del Trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia e atomica, nonché dalla sezione 1 della Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee, sono eletti dalla Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fra i propri componenti nel numero di diciotto per ciascuna camera.

4. Il Governo è autorizzato, fino all'entrata in vigore della seconda tappa del periodo transitorio definito dall'art. 8 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, ad emanare decreti aventi valore di legge ordinaria e secondo i principi direttivi contenuti nei Trattati istitutivi della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica, le norme necessarie:

a) per dare esecuzione agli obblighi previsti dall'art. 11 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, nonché agli obblighi contenuti nel capo IX del Trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica;

b) per attuare le misure previste dagli articoli 37, 46, 70, 89, 91, 107, 108, 109, 115 e 226 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea nei limiti e nei casi in essi indicati;

c) per dare attuazione in corrispondenza della progressiva realizzazione dell'Unione doganale prevista nel capo I del titolo I della seconda parte del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, alle disposizioni ed ai principi di cui agli articoli 95, 96, 97 e 98 del Trattato medesimo al fine di pervenire alla normalizzazione delle condizioni di concorrenza tra i produttori dei Paesi membri della Comunità;

d) per accordare, in relazione al combinato disposto degli articoli 85 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, le deroghe previste dall'art. 85, paragrafo 3, del Trattato stesso.

5. All'onere di L. 11.700.000, derivante dall'attuazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1957-58 sarà fatto fronte per lire 4.200.000 con lo stanziamento del capitolo n. 498 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il detto esercizio finanziario, e per lire 7.500.000 con lo stanziamento del capitolo n. 740 del predetto stato di previsione.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni.

6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.